Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03699

Atto n. 4-03699

Pubblicato il 25 marzo 2015, nella seduta n. 417

MORONESE , SANTANGELO , TAVERNA , SERRA , SCIBONA , PUGLIA , PETROCELLI , PAGLINI , MORRA , MONTEVECCHI , MARTON , MARTELLI , MANGILI , LUCIDI , LEZZI , GIROTTO , GAETTI , FATTORI , DONNO , CIAMPOLILLO , BULGARELLI , BUCCARELLA , BLUNDO , BERTOROTTA , CASTALDI , GIARRUSSO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia. -

Premesso che:

l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 stabilisce che nei casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante in locali propri dell'autorità procedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio;

ai sensi dell'art. 11, "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro";

l'art. 16 stabilisce che se sono decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate e il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione non provvede a ritirarle, i soggetti preposti ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse;

considerato che:

la Corte di cassazione si è precedentemente espressa con sentenza n. 414 del 27 gennaio 2000 affermando che i motoveicoli ed autoveicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo e pertanto affidati ad un custode non possono rientrare concettualmente nella nozione di rifiuto cosi come definita dall'articolo 6 primo comma, lettera A del decreto legislativo n. 22 del 1997. Ed invero tali beni sono vincolati in maniera reale alla disponibilità dell'autorità giudiziaria o amministrativa e non possono essere oggetto di alcuna attività da parte dei custodi, diretta alla loro dispersione o distruzione. Ne consegue che le aree in cui sono conservati gli autoveicoli ed i motoveicoli oggetto di sequestro non possono essere inquadrate nel novero delle discariche abusive di rifiuti (sez. III, 27 gennaio 2000, n. 414, pubblico ministero/Cavagnoli);

ai fini della configurabilità di una discarica abusiva, nel caso di deposito di veicoli, non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile, dovuto ai tempi di giacenza, dei mezzi stessi e relative parti, ma vi devono essere modalità di deposito tali da dar luogo ad infiltrazioni di oli o altri liquidi nel suolo o ad altre forme di inquinamento ambientale, con esclusione del generico deflusso delle acque di "dilavamento" (Corte di cassazione penale, sez. III, 9 maggio 2002, n. 16249);

considerato altresì che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 209 del 2003, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", è classificato "veicolo fuori uso" "un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche";

il successivo comma 2 precisa che un veicolo è classificato fuori uso "a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato; b) nei casi

previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono";

il comma 14 dell'art. 5 prevede che i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, siano conferiti nei centri di raccolta con le modalità stabilite con il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460;

deve essere infatti, considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente su area privata (Cassazione penale, sez. III, 8 giugno 2009, n. 23701);

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

rientra nella prassi che migliaia di veicoli sequestrati nel corso degli anni dalle polizie municipali o altre forze dell'ordine, o in stato di abbandono, anziché essere conferiti temporaneamente presso i depositi e centri di raccolta siano stati accatastati e abbandonati nei depositi giudiziari;

le isole o piattaforme che accolgono i veicoli sequestrati, molto spesso non risulterebbero adempienti a tutti gli obblighi di legge per ridurre l'impatto ambientale dei veicoli fuori uso;

a seguito di una ricognizione visiva e fotografica su alcuni depositi in Campania, nella provincia di Caserta, in particolare sui depositi di Capua, Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, risulta agli interroganti che la maggior parte delle volte i veicoli sono depositati su terreno non impermeabilizzato o addirittura sul terrapieno, senza essere provvisti di vasche di contenimento delle acque reflue e di liquidi che potrebbero fuoriuscire dalle carcasse, o formarsi a seguito di eventi meteorici che accelerino processi di ossidazione sulle parti metalliche dei veicoli dismessi, producendo quindi un riversamento sui terreni di sostanze nocive quali idrossidi, ossidi ed acidi;

in Campania la situazione depositi giudiziari risulta preoccupante in quanto risulterebbero stracolmi di auto e motoveicoli sequestrati da anni dalle prefetture delle diverse province campane;

la questione dei veicoli dismessi, abbandonati o sottoposti a sequestro si presenta alquanto problematica, in quanto nella maggior parte dei casi sia nei centri di raccolta sia nei depositi giudiziari non si tiene conto delle più basilari regole per prevenire e contenere gravi forme di inquinamento;

considerato infine che visto l'evidente danno economico per i cittadini che devono sobbarcarsi le spese di custodia dei veicoli nonché e soprattutto il danno ambientale e alla salute che tali depositi producono, a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno intervenire al fine di scongiurare ulteriori situazioni di pericolo ambientale e di rischio per la salute, entrambi connessi alla cattiva gestione amministrativa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire un adeguato monitoraggio della situazione;

se ritenga opportuno sollecitare le autorità preposte al fine di invitarle ad avviare tempestivamente le procedure di dismissione dei veicoli una volta trascorso inutilmente il termine per chiederne la restituzione nonché un trattamento di filiera, aumentando il tasso di reimpiego e di recupero, così come richiesto più volte dall'Unione europea;

se ritenga di dover intervenire con urgenza avviando una verifica del rispetto di tutte le norme ambientali e sulla sicurezza nella gestione dei depositi, relativamente anche alle misure antincendio;

se ritenga utile provvedere ad una mappatura aggiornata a livello nazionale dei depositi, avvalendosi anche delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni sui territori che potrebbero contribuire in tal senso ad accelerare e migliorare l'operazione di censimento delle problematiche utilizzando strumenti *web*, informatici e digitali.